

STUDIO LEGALE PARILLO

Via S. Martino n. 1 – Piana di M. Verna (Ce) – Tel. & fax 0823/861268

PEC luca.parillo@avvocatismcv.it – Mail avvocatolucaparillo@gmail.com

PATROCINIO IN CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI

Avv. Luca Parillo

Avv. Stefania Aldi

Avv. Enrica Fasci

p. Avv. Luisa De Matteo

p. Avv. Angelica Romanelli

p. Avv. Roberta Mastroianni

AI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- Sede di ROMA -

ricorre il sig. *****, nato il ***** a ***** e residente in ***** al ***** n. ****, c.f. *****, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Luca Parillo del Foro di S. Maria C.V., (c.f. PRL LCU 68R02 G541P) <fax 0823/861668 – P.E.C. luca.parillo@avvocatismcv.it> e con questi elettivamente domiciliato in Roma – 00151 - alla via De Donato n. 10, presso il sig. Luigi Comito,

- **ricorrente** -

contro il **MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento**, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., dom.to ex lege in Roma – 00186 - alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato,

- **resistente** -

per l'**annullamento, previa sospensione**, del provvedimento adottato il 14.11.19 dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - notificato in pari data, recante il giudizio di “*non idoneità*” del ricorrente all'ammissione al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri volontari in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22.03.19 (cfr. all.to n. 1), nonché del provvedimento prot. 29/6-8-1 CC, adottato il 29.11.19 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, recante l'approvazione delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri volontari in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22.03.19 (cfr. all.to n. 2), nella parte in cui il ricorrente viene escluso a seguito del giudizio di “*non idoneità*”, adottato il 14.11.19, in una, se e per quanto occorra, agli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono la data e gli estremi.

Fatto

Il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di legge, partecipava al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri volontari in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22.03.19, sottoponendosi alle prove di accertamento attitudinale previste dal bando di concorso. Dopo aver,

brillantemente, superato le prove d'efficienza fisica (cfr. all.to n. 3), il ricorrente veniva sottoposto alla verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti somato – funzionali richiesti dal bando di concorso(cfr. all.to n. 4) . Sta di fatto che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con provvedimento del 14.11.19, notificato in pari data, determinava la **NON IDONEITÀ** del ricorrente perché <asseritamente> affetto da “*****”. Successivamente, con provvedimento prot. 29/6-8-1 CC del 29.11.19, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento procedeva all'approvazione delle graduatorie finali di merito ammettendo, pertanto, i candidati dichiarati vincitori ai cicli formativi previsti dal bando di concorso.

Ritenendo, assolutamente, erroneo il provvedimento in parola, il ricorrente, al fine di conferire il necessario spessore scientifico alla sua azione, si sottoponeva agli opportuni accertamenti medico-legali presso lo studio Capua Center srl – Diagnostica per Immagini. Sulla scorta della documentazione medico-legale rilasciata all'esito dei predetti accertamenti sanitari, il ricorrente ha maturato il convincimento che il provvedimento emesso dall'Amministrazione resistente, stante la sua palese, evidente ed assoluta illegittimità, vada annullato per i seguenti motivi di

Diritto

- Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241 - Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria - Violazione e falsa applicazione dell'art. 582 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Eccesso di potere per inosservanza della Direttiva tecnica del Ministero della Difesa, approvata con D.M. 4 giugno 2014 -.

Le determinazioni adottate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento si appalesano del tutto illegittime, inopinate, illogiche, nonché carenti dei presupposti di fatto e di diritto, atteso che il ricorrente è, senza ombra di dubbio, in possesso di tutti i requisiti psico-fisici, attitudinali e somato-funzionali richiesti dalla legge per l'ammissione alla ferma quadriennale quale allievo carabiniere.

Orbene, dalla certificazione medica allegata al presente ricorso, nella fattispecie il referto radiografico rilasciato, in data 10.12.19, dal Capua Center srl – Diagnostica per Immagini, si evince, in maniera chiara ed incontrovertibile, l'insussistenza di quanto <inopinatamente> riscontrato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione

e Reclutamento, con speciale riferimento alla <presunta e pretesa> sussistenza di “*****” (cfr. all.to n. 5).

Infatti, la documentazione in parola sconfessa, *in toto*, l’apodittico assunto dell’Amministrazione resistente, che vorrebbe il ricorrente affetto da grave patologia ortopedica, atteso che, di contro, è emerso quanto segue:

“*****”

(cfr. relazione a firma del dr. Luca Centore – Medico Radiologo).

Di contro, il sig. *****, da quanto è dato intendere dalle scarse argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, è stato ritenuto “*NON IDONEO*” in ragione di una <presunta e pretesa> carenza dei requisiti somato-funzionali, nella fattispecie “*****”, accertata sulla scorta di non meglio specificate indagini cliniche. Si vuole, cioè, dire che il ricorrente, diversamente che dall’Amministrazione resistente, il cui operato appare imperscrutabile e privo di riscontri oggettivi, atteso che il provvedimento impugnato non indica le indagini strumentali, eventualmente, effettuate, fornisce adeguato supporto probatorio, nella fattispecie relazione medico-legale ed accertamenti clinici, alle sue osservazioni.

Tra l’altro, è necessario sottolineare come il ricorrente ha partecipato alla selezione per il reclutamento, quale volontario, nell’Esercito Italiano, laddove la competente Commissione medica, deputata all’accertamento dei requisiti somato-funzionali, in data 28.01.16, lo giudicava “*IDONEO QUALE V.F.P.1*”, attribuendo il coefficiente 2 all’apparato locomotore inferiore e non riscontrando alcuna patologia contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare (cfr. all.to n. 6).

Recte: si vuole, cioè, dire che, se effettivamente sussistenti, le <presunte e pretese> problematiche riscontrate nel corso degli accertamenti finalizzati all’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’ammissione al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, ben avrebbero dovuto manifestarsi, in tutta la loro gravità, anche in occasione di altre visite mediche cui il ricorrente, negli ultimi tempi, è stato sottoposto, **sempre ad opera di strutture pubbliche, nonché militari.**

E’ evidente, quindi, che se tale risposta negativa non vi è stata, tale dato appare inconfutabile atteso che dall’allegata documentazione medica non si evince alcuna problematica, è innegabile che il sig. ***** è in possesso di tutti i requisiti psico-fisici, attitudinali e somato-funzionali richiesti dalla legge per l’ammissione alla ferma quadriennale quale allievo carabiniere. Sul punto, **si ribadisce** che, così come si evince dalla scheda relativa

all'attribuzione del profilo sanitario, all'atto del suo ingresso nell'Esercito Italiano quale VFP1, il ricorrente riportava un punteggio di "2" proprio all'apparato locomotore inferiore.

Non va sottaciuto, ancora, che la conclamata insussistenza di qualsivoglia problematica di natura sanitaria agli arti inferiore, tra cui "*****", è, altresì, esclusa dai risultati, oltremodo lusinghieri, riportati dal ricorrente in occasione delle prove di efficienza fisica.

Pertanto, allo stato degli atti, non è dato intendere i motivi in base ai quali l'Amministrazione resistente ha ritenuto di dovere emettere il provvedimento impugnato, scevro da riferimenti (non solo scientifici!) suscettibili di riscontri oggettivi, di guisa che il medesimo denota chiara illegittimità per manifesta erroneità dei presupposti, nonché eccesso di potere per travisamento ed illogicità. Tale ultima circostanza si appalesa assolutamente inconfutabile proprio sulla scorta della documentazione acquisita dal ricorrente presso altre strutture sanitarie pubbliche e militari, laddove è stato sottoposto ai necessari accertamenti sanitari. Non va sottaciuto che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato - Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719; 22 marzo 2005, n. 1167; 11 settembre 2006, n. 5252; 22 maggio 2007, n. 4849), l'accertamento dei requisiti sanitari ai fini del reclutamento nelle Forze Armate costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un'evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719), fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte.

Ciò premesso, nel caso di specie, l'impugnato giudizio di inidoneità, risulta essere manifestamente erroneo, irragionevole ed arbitrario, anche, e soprattutto, perché fondato su una istruttoria del tutto carente e lacunosa. Sul punto, va rilevato che l'art. 582 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, rubricato "*Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*", sancisce che sono causa di non idoneità al servizio militare, tra le altre, le seguenti imperfezioni e infermità: "*lett. V) Apparato locomotore: 1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; 2)*

la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di: 2.1 un dito della mano; 2.2 falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; 2.3 falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; 2.4 un alluce; 2.5 due dita di un piede; 3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti”. La Direttiva Tecnica del Ministero della Difesa, approvata con D.M. 4 giugno 2014, con riferimento alle imperfezioni ed alle infermità causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'art. 582 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, specifica che rientrano nella fattispecie di cui al succitato punto 3) dell'art. 582 lett. V D.P.R. 90/2010, e cioè fra le deformità gravi congenite e acquisite degli arti: “- la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori; - il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale; - il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale; - il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 200; - la sinostosi tarsale e radioulnare; - il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani $> 140^\circ$ o di Moreau > 1600 ; - il piede torto; - l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovranumerarie”. Prevede, altresì, il predetto provvedimento che “per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico”. Ciò premesso, occorre rilevare che il giudizio di inidoneità impugnato deve ritenersi totalmente erroneo, atteso che la Commissione Medica non solo non ha fornito dimostrazione di aver preventivamente sottoposto il ricorrente ai prescritti accertamenti medici, ma, cosa ancor più rilevante, non si è data carico di verificare, in base alla norma richiamata, l'esatta patologia cui fosse, eventualmente, afflitto il ricorrente ed, in ogni caso, se la medesima presentasse, innanzitutto, i caratteri della gravità. Tale contegno tradisce una ingiustificata ed immotivata inosservanza delle prescrizioni di cui alla direttiva tecnica del Ministero della Difesa, che, come detto, testualmente prescrive che “per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico”; nel caso di specie alcuno dei prescritti esami è stato effettuato. La mancata esecuzione degli accertamenti prescritti dal richiamato provvedimento ministeriale ha comportato la formulazione dell'impugnato giudizio diagnostico di inidoneità totalmente erroneo e manifestamente infondato, secondo cui il ricorrente sarebbe affetto da “*****”. Ebbene, si contestano e disconoscono in toto le conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica nel corso della procedura concorsuale

de qua, siccome assolutamente erronee e frutto di una attività accertativa del tutto carente, lacunosa e superficiale, atteso che il ***** non è affetto da alluce valgo, tantomeno di natura bilaterale. Più esattamente, si rileva che sarebbe stato sufficiente eseguire gli accertamenti prescritti dalla direttiva ministeriale più volte richiamata per verificare che il ricorrente è affetto da una modestissima deviazione peroneale della falange, di nessun significato patologico ed, in ogni caso, assolutamente non grave. Dimostrazione di ciò è ricavabile dalle risultanze mediche degli accertamenti eseguiti dal ricorrente anche presso strutture pubbliche che si producono unitamente al presente ricorso. Peraltro, tale patologia non è contemplata fra quelle che comportano l'inidoneità fisica (e, quindi, l'esclusione dal concorso), e, pertanto, non potrebbe giammai essere posta alla base di un giudizio di inidoneità dal momento che non è consentito all'Amministrazione dare interpretazioni estensive o analogiche posto che, per principio indiscusso, le cause di esclusione sono tipiche e tassative (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato sez. III, 01/09/2017, n.4165). E, comunque, nel caso specifico, trattasi di mero inestetismo, non incidente sulla funzionalità del piede, come desumibile dal fatto che l'interessato è stato già dichiarato idoneo alle selezioni quale VFP1 nell'Esercito Italiano. Ad ulteriore dimostrazione della illegittimità dell'avversato giudizio di inidoneità, si ribadisce che l'odierno ricorrente, nell'ambito del concorso di cui trattasi, superava brillantemente le prescritte prove di efficienza fisica. Queste, in particolare, sono consistite in una serie di esercizi ginnici da ginnici, da superare in sequenza, fra i quali vi erano la corsa piana sulla distanza di mille metri ed il salto in alto. Ebbene, il ricorrente non solo ha superato le predette prove ma le prestazioni dallo stesso realizzate gli hanno consentito di guadagnare punti aggiuntivi, a conferma della piena idoneità psico-fisica dello stesso. In caso contrario, ben difficilmente, infatti, l'odierno istante avrebbe potuto eseguire nelle brillanti modalità sopra enucleate gli esercizi di cui trattasi. Anche tali incontestabili fatti sono stati totalmente ignorati dalla Commissione medica nell'emettere il giudizio finale di inidoneità. Conclusivamente, l'Amministrazione resistente ha evidentemente ignorato il granitico l'orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dall'III.mo Tribunale adito, secondo cui *“il giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di polizia deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva”* (cfr., *ex multis*, T.A.R. Roma, sez. I, sent. 8699/11). Di tale onere, nel presente caso, la Commissione medica non si è assolutamente

data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi del ricorrente deve ritenersi irreparabilmente inficiato dal dedotto difetto di istruttoria cui è conseguita la eccepita illegittimità ed illogicità della motivazione, sotto il duplice profilo della erroneità e della genericità della diagnosi.

Orbene, è evidente che il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione, “vuoto” formale che, per la prevalente giurisprudenza, corrisponde ad una carenza di carattere sostanziale, impedendo di comprendere in base a quali dati specifici la scelta sia stata operata e di verificare, quindi, l’iter seguito dall’Amministrazione, così consentendo, di fatto, una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile. Infatti, l’art. 3 della L. 241/90 chiarisce, definitivamente, che qualsiasi provvedimento amministrativo deve essere motivato in maniera da “*indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria*”. Senza voler approfondire ulteriormente l’argomento, ben noto all’On.le Collegio, basti pensare che l’introduzione dell’obbligo della motivazione, laddove è previsto che la P.A. debba dar conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, è stata interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che si riscontra <insanabile> violazione di legge nel caso in cui la motivazione di un provvedimento manchi del tutto. E’ appena il caso di rimarcare come il provvedimento impugnato, limitandosi a sostenere che il ricorrente sarebbe “*NON IDONEO*”, non specifica quali attività di indagine e/o diagnostiche sono state, in concreto, poste in essere, onde pervenire a tale conclusione. Pertanto, se è vero che i provvedimenti conseguenti all’accertata insussistenza di taluno dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale appartengono alla categoria degli atti vincolati sia nell’*an* che nel *quid* e non richiedono, secondo pacifica giurisprudenza, una particolare motivazione, in quanto adeguatamente sorretti dall’indicazione del requisito ritenuto mancante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1167; 22 febbraio 2004, n. 719), l’amministrazione avrebbe dovuto elencare, come era suo dovere, gli elementi e le circostanze da scrutinare ai fini del predetto accertamento. E’ evidente, quindi, come la determinazione impugnata sia, altresì, chiaramente viziata da eccesso di potere atteso che la Commissione Medica si è limitata a dichiarare, in assenza di qualsivoglia contraddittorio con l’interessato e, quindi, unilateralmente, l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione alla ferma quadriennale a seguito della <presunta e pretesa> *inidoneità* del sig. *****.

In definitiva, non sono assolutamente sussistenti i motivi genericamente ed erroneamente adottati dall'Amministrazione opposta, in base ai quali si è determinato il provvedimento impugnato, né sussiste alcun riscontro oggettivo di quanto, inopinatamente ed illegittimamente, ivi dedotto.

Pertanto, appare in tutta la sua evidenza l'illegittima approssimazione con cui il Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha inteso escludere il sig. ***** dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale quale allievo carabiniere.

Si è detto che, in data 29.11.19, veniva pubblicato il provvedimento prot. 29/6-8-1 CC, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, recante la graduatoria di merito dei soggetti ammessi ai cicli formativi previsti dal bando di concorso, laddove il ricorrente veniva escluso in considerazione del precedente giudizio di non idoneità psico-fisica. Con il presente ricorso, il ricorrente, sulla scorta della pacifica giurisprudenza di codesta Ecc.ma A.G. (cfr. TAR Lazio, Sezione I bis, sentenza 17.02.15, n. 2709) intende gravare anche tale ultimo provvedimento tenuto conto che se gli atti infraprocedimentali delle procedure concorsuali non sopportano controinteressati, di contro, dopo la pubblicazione della graduatoria, il ricorso avverso tale determinazione deve essere, necessariamente, notificato ad almeno uno dei vincitori proprio per consentire ai soggetti, nella cui sfera giuridica potrebbe incidere la decisione favorevole del ricorso, di poter difendere la propria posizione qualificata e differenziata. Tale principio si collega, direttamente, all'inviolabile diritto di difesa espresso dall'art. 24 della Costituzione, per il quale una pronuncia giurisdizionale non può arrecare pregiudizio a colui che - chiaramente individuabile in relazione al provvedimento impugnato - non ha potuto difendersi in giudizio. Lo stesso incumbente risulta evidente in virtù di una regola generale vigente soprattutto nei procedimenti di tipo concorsuale, secondo cui l'impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo deve, successivamente, estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l'approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l'esclusione.

Istanza di sospensiva

Ricorrono giusti e fondati motivi, in fatto ed in diritto, perché possa essere accolta, con ordinanza resa in Camera di Consiglio, la domanda di sospensione dell'esecuzione del

provvedimento impugnato. Il **fumus boni juris**, oltre che insito nei motivi del ricorso, è costituito dalla manifesta infondatezza, comprovata, altresì, dalla documentazione medica prodotta in atti, del provvedimento adottato dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. E’ evidente, peraltro, che dalla impugnata determinazione discende un **danno grave ed irreparabile** per l’istante inopinatamente allontanato dal mondo del lavoro, con le comprensibili ripercussioni sul piano economico, morale e sociale, riferibili, altresì, all’intero suo nucleo familiare.

CONCLUSIONI

Voglia l’On.le T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, così provvedere:

- 1) in via preliminare, sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, rimettendo al Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per quanto di competenza, in particolare per l’affermazione dell’idoneità del sig. ***** all’ammissione al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, facendo, contestualmente, obbligo all’Amministrazione convenuta di ammettere il ricorrente al prosieguo delle selezioni;
- 2) nel merito, annullare gli atti impugnati in una tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compresi pareri, atti istruttori, proposte ed atti di controllo che possano avere determinato il provvedimento di non idoneità del ricorrente e la sua esclusione dall’arruolamento quale allievo carabinieri in ferma quadriennale;
- 3) condannare il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del legale p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa.

Allega i seguenti documenti: 1) provvedimento di non idoneità all’ammissione alla ferma quadriennale quale allievo carabiniere adottato dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in data 14.11.19 e notificato in pari data; 2) provvedimento prot. 29/6-8-1 CC, adottato il 29.11.19 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, recante l’approvazione delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali; 3) copia verbale accertamento dell’efficienza psico-fisica del 12.11.19; 4) bando di concorso; 5) copia relazione a firma del dr. Luca Centore, Medico Radiologo presso il “*Capua Center srl*”; 6) copia verbale accertamenti attitudinali quale VFP1 nell’Esercito Italiano del 28.02.16.

Piana di M. Verna, 08.01.2020.

Avv. Luca Parillo

Dichiaro che per il presente procedimento, vertente in materia di pubblico impiego, è esente dal versamento del contributo unificato poiché il ricorrente ha un reddito non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del DPR 115/02.

Avv. Luca Parillo

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 41, n. 4, c.p.a.

Il sottoscritto **Avv. Luca Parillo**, nella qualità,

premessato che:

- il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento del provvedimento adottato il 14.11.19 dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - notificato in pari data, recante il giudizio di “*non idoneità*” del ricorrente all'ammissione al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri volontari in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22.03.19, nonché del provvedimento prot. 29/6-8-1 CC, adottato il 29.11.19 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, recante l'approvazione delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri volontari in ferma quadriennale, nella parte in cui il ricorrente viene escluso a seguito del giudizio di “*non idoneità*”, adottato il 14.11.19;

- sulla scorta della pacifica giurisprudenza di codesta Ecc.ma A.G. (cfr. TAR Lazio, Sezione I bis, sentenza 17.02.15, n. 2709), tenuto conto che se gli atti infraprocedimentali delle procedure concorsuali non sopportano controinteressati, di contro, dopo la pubblicazione della graduatoria, il ricorso avverso tale determinazione deve essere, necessariamente, notificato ad almeno uno dei vincitori proprio per consentire ai soggetti, nella cui sfera giuridica potrebbe incidere la decisione favorevole del ricorso, di poter difendere la propria posizione qualificata e differenziata. Tale principio si collega, direttamente, all'inviolabile diritto di difesa espresso dall'art. 24 della Costituzione, per il quale una pronuncia giurisdizionale non può arrecare pregiudizio a colui che - chiaramente individuabile in relazione al provvedimento impugnato - non ha potuto difendersi in giudizio. Lo stesso incombente risulta evidente in virtù di una regola generale vigente soprattutto nei procedimenti di tipo concorsuale, secondo cui l'impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo deve, successivamente, estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l'approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l'esclusione;

rilevato che:

- la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa, dato l'elevatissimo numero dei destinatari (ben 3700!), e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- la notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere eccessivamente onerosa, poiché non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio, sarebbe pregiudizievole per il diritto di difesa dei controinteressati;
- l'adito Tribunale Amministrativo Regionale potrà, eventualmente, prevedere, ai sensi dell'art. 41, n. 4, c.p.a, che *“la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;
- la notifica, mediante pubblicazione integrale sul sito del Ministero della Difesa, in quanto idonea ad assicurare la conoscibilità del ricorso, consentirebbe a tutti i controinteressati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avv. Luca Parillo,

chiede

che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, tenuto conto di quanto sopra,

voglia

autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Difesa.

Piana di M. Verna, 08.01.20.

Avv. Luca Parillo